

EQUIPARAZIONE ISOLAMENTO FIDUCIARIO AL RICOVERO OSPEDALIERO

La richiesta della FLP all'Amministrazione

In data odierna, con la [lettera](#) che alleghiamo, abbiamo inviato all'Amministrazione una richiesta argomentata in base alla quale al personale a cui viene imposto dal medico responsabile di collocarsi in isolamento fiduciario per essere stato a contatto con altri colleghi positivi venga mantenuto l'intero trattamento economico relativo all'indennità di amministrazione.

Riteniamo infatti inopportuno ed errato che ad esso venga applicata la ritenuta dell'indennità di amministrazione per 15 giorni come previsto per le malattie dalla legge e dal vigente CCNL, in quanto l'istituto dell'isolamento fiduciario non trova alcuna regolamentazione di legge e di contratto al fine della sua equiparazione alla malattia.

Appare, invece più ragionevole, agganciandosi a quello che ormai può essere considerato un principio (affermato dall'articolo 19 del d.l. n. 9/2020) sostenere che l'isolamento fiduciario debba essere equiparato al ricovero ospedaliero (stante peraltro l'obbligo imposto dall'Amministrazione, anche nel caso dell'assenza di sintomi e di infezione da parte dell'interessato) e non procedere quindi ad alcuna decurtazione dell'indennità.

A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno

Roma, 1 marzo 2021

Al Vice Capo Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno - Prefetto Maria Grazia Nicolò

Al Direttore Centrale per le risorse umane del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Prefetto Annamaria Manzone

Al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali dell'Amministrazione Civile dell'Interno
Viceprefetto Tania Giallongo

Oggetto: Richiesta per equiparazione isolamento fiduciario al ricovero ospedaliero.

L'art. 19 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, successivamente abrogato dalla legge 24 aprile 2020, 27 equiparava il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, al periodo di ricovero ospedaliero.

Per gli effetti di tale norma, al personale a cui veniva imposto dal medico responsabile di collocarsi in permanenza fiduciaria per essere stato a contatto con altri colleghi positivi veniva mantenuto l'intero trattamento economico relativo all'indennità di amministrazione.

La predetta norma non è stata reiterata espressamente dalla successiva numerosa normativa emergenziale, tuttavia, a causa del permanere dei contagi, gli istituti sopra richiamati continuano ad essere applicati, ma al personale a cui viene imposto l'isolamento fiduciario codesta Amministrazione applica la ritenuta dell'indennità di amministrazione per 15 giorni come previsto per le malattie dalla legge e dal vigente CCNL.

La scrivente O.S. ritiene inopportuna ed errata tale decurtazione in quanto l'istituto dell'isolamento fiduciario non trova alcuna regolamentazione di legge e di contratto al fine della sua equiparazione tout court, per i predetti fini, alla malattia.

Appare, invece più ragionevole, agganciandosi a quello che ormai può essere considerato un principio (affermato dall'articolo 19 del d.l. n. 9/2020) sostenere che l'isolamento fiduciario è equiparato al ricovero ospedaliero (stante peraltro l'obbligo imposto dall'Amministrazione, anche nel caso dell'assenza di sintomi e di infezione da parte dell'interessato) e non procedere quindi ad alcuna decurtazione dell'indennità.

Si resta in attesa di conoscere l'orientamento ufficiale di codesta amministrazione sulla problematica in questione.

Il Coordinatore Generale FLP Interno

Dario Montalbetti

